



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E  
DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

*Roma,*

Alle Regioni e Province Autonome  
*elenco pec allegato*

All' AGEA  
*pec:protocollo@pec.agea.gov.it*

Alle Unioni nazionali  
*elenco pec allegato*

Alle Organizzazioni professionali agricole  
*elenco pec allegato*

Alle Associazioni nazionali delle cooperative  
*elenco pec allegato*

Oggetto: chiarimenti in ordine a talune disposizioni nazionali.

Nell'ambito di incontri con i rappresentanti delle Regioni, Organismi pagatori e delle organizzazioni di settore, è emersa la necessità di chiarimenti circa l'applicazione di alcune disposizioni contenute al punto 16 dell'allegato tecnico al decreto n.9628/2018.

A tale riguardo, si forniscono le indicazioni operative relativamente ai casi pratici sollevati, valide in presenza di appropriata ed adeguata documentazione a supporto.

- 1) Per i pagamenti anticipati per manifestazioni fieristiche che si realizzano nell'anno solare successivo, l'importo anticipato è rendicontato nell'anno in cui viene effettivamente svolta la manifestazione fieristica. A tale fine, la fattura riporta il riferimento specifico della fiera o manifestazione, compreso il periodo della sua esecuzione temporale.
- 2) Relativamente ai contributi previdenziali spettanti al personale di cui all'allegato III, punto 2, lettera b) del regolamento delegato (UE) 2017/891, di competenza di un dato anno del programma operativo, ma pagati l'anno successivo secondo le regole dettate dalla legislazione nazionale in materia, il pagamento verrà rendicontato nell'anno dell'effettivo esborso finanziario.
- 3) Per i macchinari, materiali o attrezzature la cui consegna, documentata, è avvenuta entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento del programma operativo, la relativa spesa può essere comprovata da una fattura emessa al più tardi al 15 febbraio dell'anno successivo, fermo restando il termine massimo per il pagamento del 15 febbraio.

Le indicazioni di cui sopra potranno essere applicate, alle stesse condizioni, anche ad altri casi analoghi.

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Assenza